

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA Roma, 30 aprile 2001

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

## Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685333 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito [www.regione.Lazio.it](http://www.regione.Lazio.it).

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85082140).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

## SOMMARIO

### ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2001, n. 271.

Progetto per la realizzazione di un complesso scolastico nelle frazioni di Corese Terra e Borgo Quinzio. Restituzione. Comune di Fara Sabina Pag. 6

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 marzo 2001, n. 309.

Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, art. 2, comma 1, lett. b). Convenzione con le Università. Approvazione schema tipo Pag. 6

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2001, n. 358.

Modificazioni ed integrazioni agli allegati della deliberazione di Giunta regionale 24 ottobre 2000, n. 2169 concernente «Piano di riparto delle risorse umane, finanziarie e strumentali individuate dagli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59» Pag. 7

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2001, n. 359.

Fondazione «Salus Populi Romani» di Roma. Modifica statutaria Pag. 20

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2001, n. 360.

Criteri di indirizzo per lo svolgimento delle funzioni di polizia mineraria ed amministrative nell'ambito delle risorse geotermiche D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446 Pag. 21

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2001, n. 370.

Incentivi per l'istituzione e la gestione dello sportello unico per le attività produttive. Criteri di finanziamento. Integrazione e rettifica delibera di Giunta regionale n. 2514/2000 Pag. 22

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2001, n. 375.

IPAB «Istituto Romano San Michele» di Roma. Nomina presidente Pag. 23

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL - 6 MAR. 2001

=====

ADDI' - **6 MAR. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
.....OMISSIS

ASSENTI: SARACENI

DELIBERAZIONE N° 309

OGGETTO: Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51 -  
art. 2, comma 1, lett. b). Convenzione con le Università - Approvazione schema tipo.



OGGETTO: Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51 – art. 2, comma 1, lett. b).  
Convenzione con le Università – Approvazione schema tipo.

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore per le Politiche della Scuola, Formazione e Lavoro;

VISTA la legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, così come modificata dalla legge 16 maggio 1996, n. 14;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 1, lett. b), dell'art. 2 della citata legge regionale, per l'attuazione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari è prevista la stipula di apposita convenzione con le istituzioni universitarie che intendono provvedere direttamente alla attuazione degli interventi stessi;

ATTESO che la citata convenzione, giusto quanto previsto dal comma 5 del predetto art. 2 è sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare permanente;

CONSTATATO che lo schema tipo di convenzione, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 9778 del 21.11.95, per effetto delle modifiche successivamente apportate alla L.R. 51/94, richiede integrazioni e modifiche;

VISTO lo schema tipo di convenzione predisposto dalla competente struttura;

TENUTO conto che alcune istituzioni universitarie hanno manifestato la volontà di provvedere direttamente agli interventi per il diritto allo studio universitario;

VALUTATO opportuno disporre dello schema tipo di convenzione da assumere a base per possibili convenzioni;

RITENUTO necessario provvedere in merito;


ACQUISITO il parere della competente Commissione consiliare permanente espresso nella seduta del 02.02.2001;

DATO ATTO che il presente provvedimento attiene materia non rientrante tra quelle sottoposte a controllo, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 32;

all'unanimità

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema tipo di convenzione, allegato alla presente deliberazione e della quale ne costituisce parte integrante, da sottoscrivere dal Presidente della Giunta regionale con le istituzioni universitarie che intendono attuare direttamente gli interventi in materia di diritto agli studi universitari di cui alla L.R. n. 51/94, modificata;




2) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15.05.1997, n. 127, art. 17, comma 32.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



2. 2001

07 MAR. 2001



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO	
S 001586	07.02.01
CL	FASC.

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO  
III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
CULTURA - SCUOLA - DIRITTO ALLO STUDIO  
UNIVERSITÀ - SPORT - TURISMO - SPETTACOLO

IL PRESIDENTE

Roma, 2 Febbraio 2001

Al Presidente del  
Consiglio regionale

SEDE


→ All' Area Lavori  
Aula Consiglio  
- Servizio II -

SEDE

Oggetto: SCHEMA DI DELIBERA n.56/3 prot.G.R.n.2054 concernente:  
"L.R.31 Ottobre 1994, n.51, art.2, comma 1, lett.b). Convenzione  
con le Università - Approvazione schema tipo."

Si comunica che questa Commissione nella seduta del 1  
Febbraio 2001, ha esaminato il provvedimento in oggetto ed, ha espresso  
parere favorevole al testo assegnato all'unanimità dei presenti.

Eugenio LEOPARDI



ALLEG. alla DELIB. N. 309  
DEL 6 MAR 2001

*Am*

Allegato



SCHEMA TIPO

Convenzione Regione Lazio .....  
.....  
per la gestione dei servizi e dei benefici in favore del diritto agli studi universitari.

L'anno ....., il giorno ..... nel mese di .....  
in Roma, nella sede della Regione Lazio .....  
in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. .... del  
..... esecutiva ai sensi di legge, della deliberazione del Consiglio di  
amministrazione del ..... n. .... del .....

Premesso

- che in attuazione dei principi dettati alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, la materia del diritto agli studi universitari nella Regione Lazio è stata disciplinata con la legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, modificata dalla legge regionale 16 maggio 1996, n. 14;
- che, giusta quanto stabilito dall'articolo 2 della predetta legge regionale, per l'attuazione degli interventi è prevista la stipula di convenzioni con le Università, gli istituti universitari, gli istituti superiori di grado universitario, gli istituti superiori di educazione fisica, le accademie di belle arti, gli istituti per le industrie artistiche, aventi sede nella regione che intendano assumere responsabilità diretta nella gestione degli interventi predetti;
- che con nota n. .... del ..... su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione (all. 1), il citato organismo ha manifestato la propria adesione alla stipula della convenzione di cui trattasi;
- che con deliberazione della Giunta regionale n. .... esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema tipo della convenzione in argomento;



./.

segue - pag. 2

tutto ciò premesso:

TRA

Regione Lazio (C.F. 80143490581), in seguito denominata Regione, nella persona del dott. ....  
nato il ..... a .....  
nella qualità di .....  
autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione della Giunta regionale n. ....  
del ..... Esecutiva ai sensi  
di legge

E

.....  
(C.F.) ..... in seguito denominata Università, nella  
persona del prof. ....  
nato il ..... a ..... nella qualità di  
..... autorizzato alla firma del presente  
atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. ....  
del .....

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Tipologia dei servizi erogati).


La tipologia dei servizi erogabili, con riferimento alla legge regionale n. 51/94 modificata, risulta così definita:

A) Servizi a concorso

- 1) Borse di studio
- 2) Posto alloggio;
- 3) Contributo monetario;
- 4) Prestiti di onore;
- 5) Trasporti, art. 9, comma 4;
- 6) Ausili culturali, art. 11, comma 2, ultima parte;
- 7) Integrazione esperienze formative.

B) Servizi diretti alla generalità

- 1) Ristorazione;
- 2) Trasporti, art. 9, comma 1);
- 3) Ausili culturali, art. 11, comma 2, prima parte, e 3;
- 4) Informazione e orientamento;
- 5) Altri servizi diretti a favorire la piena correlazione-integrazione con le esigenze della didattica proprie dell'università;



Handwritten signature or mark.

segue - pag. 3

C) Interventi in favore delle fasce di utenza disagiate

Art. 2

(Criteri per la fruizione dei servizi).

In materia di destinatari, di ammissione ai benefici ed ai servizi, di organizzazione dei servizi stessi, trovano applicazione le norme di cui al titolo II della legge regionale n. 51/94 modificata, e le direttive impartite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 31 della medesima legge regionale.

I benefici ed i servizi sono erogati in conformità al piano annuale di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 51/94 modificata.

Art. 3

(Risorse)

a) risorse umane.

Per la gestione degli interventi le unità di personale e i relativi profili professionali sono definiti secondo quanto riportato nell'allegata tabella A).

L'Università può chiedere di utilizzare personale della Regione che, con provvedimento della Giunta regionale, viene posto in posizione di comando presso l'Università.

Gli oneri per il personale graveranno sulle risorse finanziarie di cui al successivo punto c).

Le unità di personale individuato dalla citata Tabella A) costituiscono un nucleo operativo preposto esclusivamente alla gestione degli interventi del diritto agli studi universitari e funzionalmente fa capo al direttore amministrativo dell'Università ed opera alle dirette dipendenze del Rettore o di un suo delegato.



La tabella A) di cui al primo comma, può essere modificata su richiesta motivata dell'Università con provvedimento della Giunta regionale.

b) risorse materiali.

I beni mobili ed immobili di cui agli allegati elenchi B) e C), nella disponibilità dell'Università sono utilizzati esclusivamente per la gestione da parte dell'Università degli interventi in materia di diritto agli studi universitari con oneri a carico delle risorse di cui al successivo punto c).

Con deliberazione della Giunta regionale all'Università possono essere concessi in uso gratuito per la durata della convenzione beni mobili ed immobili comunque nella disponibilità della Regione secondo gli allegati D) e E).

./





segue - pag. 4

La concessione in uso dei beni predetti implica l'assunzione a carico dell'Università, con imputazione a valere sulle risorse di cui al successivo punto c), di tutti gli oneri di gestione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di imposte e tasse gravanti, a qualsiasi titolo, sugli stessi;

c) risorse finanziarie.

a) Finanziamenti a valere sul bilancio regionale.

Le risorse finanziarie, a valere sul bilancio regionale, la cui determinazione è effettuata in sede di piano annuale previsto dall'art. 29 della L.R. 51/94 modificata, sono trasferite dalla Regione mediante accredito a favore dell'Università servizio di tesoreria - previo rilascio della bolletta d'incasso.

b) Tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

Le risorse finanziarie derivanti dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario, ai sensi della legge regionale n. 16/96, e nei limiti indicati dal piano annuale previsto dall'art. 29 della L.R. n. 51/94, modificata, sono incamerate direttamente dall'Università e le risorse stesse, in conformità alla Legge n. 549/95, sono vincolate a borse di studio e prestiti d'onore.

Fa carico all'università provvedere al rimborso totale o parziale della tassa regionale secondo le modalità e i criteri dettati dal Piano annuale.

#### **Art. 4**

#### **(Rimborso tassa di iscrizione e contributi).**

L'università si obbliga a rimborsare ai vincitori delle borse di studio e dei prestiti d'onore la tassa di iscrizione e i contributi.


Parimenti l'università, nei limiti previsti dal DPCM (ex art. 4 della Legge n. 390/91), rimborsa agli idonei non vincitori della borsa di studio la tassa d'iscrizione e i contributi.

#### **Art. 5**

#### **(Partecipazione rappresentanza studentesca).**

Al fine di assicurare la diretta partecipazione dei rappresentanti degli studenti all'organizzazione ed al controllo dei servizi erogati, con decreto rettorale, è istituita una apposita commissione, composta almeno per la metà da studenti.

I rappresentanti degli studenti sono eletti, con il metodo del voto limitato a uno, all'interno dell'assemblea degli studenti presenti nel consiglio di



segue - pag. 5

amministrazione dell'Università o, in carenza, nell'organismo statutario di rappresentanza studentesca e, ove esistenti, nei restanti organismi collegiali.

Con decreto rettoriale sono definiti i compiti e le modalità di funzionamento della commissione stessa.

La commissione è presieduta dal Rettore o da un suo delegato. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale appartenente al nucleo operativo di cui al precedente articolo 3, lettera a).

Art. 6  
(Valutazione)

a) di efficienza

L'efficienza dei servizi erogati viene rilevata, per ciascun servizio, sulla base di: tempi medi di attesa per la fruizione dei servizi.

A tal fine sono posti in essere sistemi automatizzati di misurazione del tempo intercorrente tra la richiesta di fruizione e la effettiva fruizione dei servizi stessi. I tempi così rilevati concorrono a formare la media giornaliera, settimanale e mensile.

Entro la prima decade del mese successivo a quello oggetto di rilevazione, a cura dell'Università viene inviato all'assessorato regionale competente in materia di diritto allo studio - ufficio diritto allo studio universitario, un prospetto riepilogativo redatto secondo l'allegato F).



Gli standards qualitativi e quantitativi saranno riscontrati con i valori di riferimento approvati dalla Giunta regionale.

b) di efficacia.

La valutazione di efficacia per l'insieme dei fruitori in rapporto ai restanti studenti, si consegue attraverso la rilevazione dei seguenti indicatori:

- 1) numero medio degli esami per sessione;
- 2) votazione media riportata per ciascuna sessione;
- 3) tempi medi di completamento del ciclo di studi;
- 4) votazione media di laurea o di diploma.

Entro la prima decade del mese successivo a quello oggetto di rilevazione, a cura dell'Università viene inviato all'assessorato regionale competente in materia di diritto allo studio un prospetto riepilogativo redatto secondo l'allegato G).



**Art. 7**  
**(Scambio di informazioni).**

Al fine di consentire la completa attivazione del sistema di monitoraggio della vita universitaria degli studenti, tra l'Università e la Regione viene realizzato uno scambio permanente di informazioni afferenti l'iter degli studi universitari - dalla immatricolazione al conseguimento del diploma o della laurea, del dottorato di ricerca, frequenza di corsi di specializzazione e di perfezionamento ecc. - attraverso l'accesso per via telematica agli archivi studenti o a loro abstract contenenti le informazioni essenziali e, sempre per via telematica, l'accesso al sistema informativo statistico di settore per l'acquisizione dei dati di sintesi, aggregati per livelli di rappresentatività significativa.

In assenza di sistemi automatizzati di gestione, lo scambio delle predette informazioni potrà avvenire anche su rapporti cartacei o magnetici.

**Art. 8**  
**(Rilevazione costi-benefici).**

Ai fini della rilevazione dei costi trova applicazione quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 13582 del 27 dicembre 1991, esecutiva ai sensi di legge, pubblicata nel Bollettino regionale Lazio n. 16 del 10 giugno 1992 in materia di contabilità per centri di costo, e quanto previsto dal piano annuale degli interventi in materia di diritto agli studi universitari.

La correlazione con i benefici è effettuata operando le opportune interpolazioni con gli elementi caratterizzanti l'efficacia, al fine di evidenziare parametri rappresentativi della spesa in rapporto ai benefici stessi.



**Art. 9**  
**(Rendicontazione).**

Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'università invia all'assessorato regionale competente in materia di diritto allo studio un prospetto, redatto secondo l'allegato H), riepilogativo delle spese sostenute distinte per tipo di intervento.

L'eventuale saldo attivo è destinato alla copertura di spese non ricorrenti il cui preventivo dovrà essere specificamente approvato dalla Giunta regionale.

L'eventuale saldo passivo dovrà essere compensato mediante la riduzione delle spese correnti dell'anno successivo a quello cui si riferisce il prospetto.

Il prospetto e le conseguenti determinazioni connesse all'eventuale saldo attivo o passivo, dovranno essere approvate dal Consiglio di amministrazione dell'Università, unitamente a una relazione illustrativa, riepilogativa dei fatti salienti della gestione.



segue - pag. 7

**Art. 10**  
**(Organizzazione dei servizi).**

I servizi sono organizzati in conformità a quanto stabilito dal titolo II della legge regionale n. 51/94 e dalle direttive impartite dalla Giunta regionale.

**Art. 11**  
**(Durata).**

La presente convenzione decorre dal ..... per un periodo di tempo non superiore a 5 anni con la possibilità di rinnovo per uguale periodo.

**Art. 12**  
**(Spese).**

La presente convenzione è soggetta a registrazione con spese a carico della parte che intende utilizzarla.

**Art. 13**  
**(Norme applicabili).**

Per quanto non espressamente previsto trovano applicazione le norme dettate dalla legge regionale n. 51/94 così come modificata dalla legge regionale 16 maggio 1996, n. 14, e della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

**Art. 14**  
**(Revisione).**

Ciascuna delle parti firmatarie può richiedere la revisione della presente convenzione, su conforme deliberazione del competente organo collegiale con la quale vengono individuati i contenuti oggetto della revisione stessa.

La revisione, ove attenga adeguamenti di legge, si perfeziona per mezzo di corrispondenza su conforme deliberazione del competente organo collegiale della parte ricevente.

**Art. 15**  
**(Controversie).**


Le parti eleggono il Foro di Roma quale Foro competente a decidere delle eventuali controversie insorte in sede di attuazione della presente convenzione.

La presente convenzione consta di n. .... fogli dattiloscritti su n. ....  
facciate uso bollo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione Lazio

Per l'Università



A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'G' or similar character, located at the bottom right of the page.

REGIONE LAZIO

Dipartimento Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro  
Area 9 D Diritto allo Studio - Servizio

UNIVERSITA' .....

RISORSE UMANE

PROFLO PROFESSIONALE	QUALIFICA FUNZIONALE	Numero Unità
Totale risorse umane		

REGIONE LAZIO

Dipartimento Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro  
Area 9 D Diritto allo Studio - Servizio

UNIVERSITA' .....

ELENCO BENI MOBILI  
NELLA DISPONIBILITA' DELL'UNIVERSITA'

TIPOLOGIA	Quantità	Numero inventario



REGIONE LAZIO

Dipartimento Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro  
Area 9 D Diritto allo Studio - Servizio

UNIVERSITA' .....

ELENCO BENI IMMOBILI  
NELLA DISPONIBILITA' DELL'UNIVERSITA'

TIPOLOGIA	UBICAZIONE	A	B	C



Dipartimento Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro  
Area 9 D Diritto allo Studio - Servizio

UNIVERSITA' .....

ELENCO BENI MOBILI  
NELLA DISPONIBILITA' DELL'UNIVERSITA'

TIPOLOGIA	Quantità	Numero inventario

Dipartimento Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro  
Area 9 D Diritto allo Studio - Servizio

UNIVERSITA' .....

ELENCO BENI IMMOBILI  
NELLA DISPONIBILITA' DELL'UNIVERSITA'


TIPOLOGIA	UBICAZIONE	A	B	C

Dipartimento Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro  
Area 9 D Diritto allo Studio - Servizio

UNIVERSITA' .....

VALUTAZIONE DI EFFICIENZA  
ANNO ACCADEMICO 19.../....  
PROSPETTO RIEPILOGATIVO TEMPI DI ATTESA  
PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI

SERVIZI	Numero fruitori	Ora	3%	sett.	mese
1. Borse di studio					
2. Posto alloggio					
3. Contributo monetario					
4. Prestito d'onore					
5. Trasporti, art 9, comma 4					
6. Ausili culturali, art 11, comm 2, ultima parte					
7. Integrazione esperienze formative					
Totale servizi a concorso					
1. Ristorazione					
2. Trasporti, art 9, comma 3					
3. Ausili culturali, art 11, comma 2, parte prima e art 11, comma 3					
4. Informazione e orientamento					
5. Altri servizi					
Totale servizi non a concorso					
Utenza disagista					
Totale complessivo					



REGIONE LAZIO

Dipartimento Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro  
Area 9 D Diritto allo Studio - Servizio

UNIVERSITA' .....

VALUTAZIONE DI EFFICACIA  
ANNO ACCADEMICO 19.../.....  
PROSPETTO RIEPILOGATIVO  
PER LA FACOLTA' DI -

SESSIONE D'ESAME .....

a) esami sostenuti

Anno di corso	Studenti iscritti		Studenti fruitori servizi	
	Totale	Esaminati	Totale	Esaminati
1				
2				
3				
4				
5				
6				
1° fc				
2° fc				
Oltre				

b) votazione media riportata

Anno di corso	Studenti iscritti		Studenti fruitori servizi	
	Totale	Esaminati	Totale	Esaminati
1				
2				
3				
4				
1° fc				
2° fc				
Oltre				

c) tempi medi completamento ciclo studi

Iscritti laureati e diplomati	Tempo medio in anni	Fruitori laureati e diplomati	Tempo medio in anni



d) votazione media e laurea e diploma

Iscritti laureati e diplomati	Votazione media	Fruitori laureati e diplomati	Votazione media

..... li, .....

Il direttore amministrativo

.....



REGIONE LAZIO

Dipartimento Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro  
Area 9 D Diritto allo Studio - Servizio

UNIVERSITA' .....

RENDICONTAZIONE ANNO.....

A) Parte entrata

Descrizione	Previsione	Accertamento	Differenza
- finanziamento regionale			
- entrate proprie			
Totale entrate			

b) Parte spese

Tipologia interventi	Previsione	Spesa sospesa	Differenza
1. Borse di studio			
2. Posto alloggio			
3. Contributo monetario			
4. Prestito d'onore			
5. Trasporti, art 9, comma 4			
6. Ausili culturali, art. 11, comm 2, ultima parte			
7. Integrazione esperienze formative			
Totale a concorso			
1. Ristorazione			
2. Trasporti, art 9, comma 3			
3. Ausili culturali, art. 11, comma 2, parte prima, 3			

b) Parte spese (continua)

Tipologia interventi	Previsione	Spesa sospesa	Differenza
4. Informazione e orientamento			
5. Altri servizi			
Totale non a concorso			
Utenza disagiata			
Totale spese			
Differenza A-B			

Il direttore amministrativo

